



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **87** del 09/07/2020

Modifiche alla Legge Regionale n.2/2005 e s.m.i. in tema di parità di genere.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

La legge Regionale n.2/2005 e s.m.i., come noto, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" disciplina la procedura di elezione del Presidente della Regione e dei componenti il Consiglio regionale.

La presente norma è stata oggetto di successive integrazioni che ne hanno emendato i contenuti sia in merito alla modalità di elezione dei candidati sia con riferimento alle modalità di presentazione delle candidature.

In particolare, l'art.7 della legge in commento – come sostituito dall'art.5 della L.R. n. 7/2015 - interviene su alcuni aspetti afferenti al voto di lista ed all'assegnazione delle preferenze da parte dell'elettore.

Si riporta di seguito il testo della norma in questione, relativamente, per quanto di interesse, al comma 3:

.....3. "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno".

Con riguardo al tema delle preferenze, lo Statuto regionale, ai sensi dell'art.6 comma 2 dispone che la legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.

La legge 15 febbraio 2016, n.20 emana disposizioni di principio volte a garantire, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio della rappresentanza di genere, che ad oggi la regione non ha recepito.

In tal senso, come noto, è pervenuta una sollecitazione ad adempiere al *vulnus* normativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si evidenzia, in proposito, che l'introduzione nella legge elettorale pugliese della doppia preferenza di genere per garantire una effettiva rappresentanza delle donne negli organi legislativi è un punto del programma di governo della Regione.

La competenza è del Consiglio regionale che ha ritenuto, a seguito di mia sollecitazione, di mettere in agenda la discussione sulla doppia preferenza nella seduta del 15 luglio p.v.


Ritengo, pertanto, al fine di imprimere un'accelerazione all'iter di approvazione della norma di proporre, con atto di impulso della Giunta, un emendamento all'art.7 della L.R. n.2/2005 e s.m.i. attraverso il seguente schema di disegno di legge.

La modifica rispetta per analogia la disposizione dell'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) rubricata "promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive", (come modificata dalla L. n.20/2016 art.1 comma 1) che riporto di seguito:
"qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima".

La legge elettorale pugliese, sotto il profilo del rapporto tra candidati di sesso diverso, già prevede il rapporto massimo 60-40 nella composizione delle liste.

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano





Regione Puglia

Legge Regionale _____ 2020, n. _____

Modifiche all'art.7 co.3 della L.R. n.2/2005 e s.m.i.

Art.1

1. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005, come modificato dall'art.5 della L.R. n.7/2015, è sostituito nel modo seguente:

“Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire massimo due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima, scrivendo i cognomi su ciascuna riga posta a fianco del contrassegno”.